

Reg. Gen n. 173

del 31/03/2025

SETTORE DEI SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA SUL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE. CIG B641A24DDB

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- il decreto del Sindaco n. 8 del 3 febbraio 2025, di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile del Settore dei Sistemi Informativi e Responsabile della Transizione Digitale dell'ente fino al 31 gennaio 2026;

Premesso che con det. n. 675 del 24 novembre 2022 era stato affidato un incarico al Dott. Michele Vianello P.IVA 04120450277 finalizzato al supporto delle attività necessarie al processo di digitalizzazione dell'Ente con scadenza al 31/12/2024 che prevedeva un impegno presunto di circa 30 ore lavorative;

Premesso che con det. n. 462 del 21 agosto 2024 era stato integrato l'incarico al Dott. Michele Vianello P.IVA 04120450277 finalizzato al supporto delle attività necessarie al processo di digitalizzazione dell'Ente con scadenza al 31/12/2024;

Preso atto che allo stato è necessario rinnovare l'incarico per l'anno 2025 per n. 25 ore al costo unitario di € 100,00 per un totale di € 2.500,00 + IVA;

Preso atto che, per quanto su indicato il Dott. Michele Vianello P.IVA 04120450277 è l'unico in grado di fornire l'integrazione di supporto richiesta;

Considerate la limitata entità della spesa e l'urgenza al fine di non compromettere il regolare funzionamento degli uffici;

Richiamato il DL 77/2021 in merito alla semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici;

Richiamata la lettera b) comma 1) dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 che recita *“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Richiamato il comma 1 dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 che recita: *“1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*

Richiamato il comma 2 dell'art. 48 del D. Lgs. 36/2023 che recita: *“2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.”* esaminato nel contesto del parere del Consiglio di Stato n. 1312/2019;

Considerato che per l'oggetto della presente determinazione non è accertato un interesse transfrontaliero certo, per cui vengono applicate le procedure ordinarie di cui al libro 1 parti 1 e 2;

Preso atto che trattasi di importi sotto soglia di interesse comunitario;

Richiamato il comma 6 dell'art. 49 del nuovo regolamento dei contratti n. 36/2023 prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nel caso di importi inferiori a € 5.000,00;

Richiamato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 - legge finanziaria 2019, che prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Visto l'art. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, secondo i quali prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e in caso di affidamento diretto, il medesimo atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Precisato a tale scopo che:

- il fine che si intende perseguire con il presente appalto è garantire il supporto tecnico al processo di digitalizzazione dell'ente;
- il contratto ha per oggetto la fornitura di supporto tecnico;
- il contratto verrà stipulato a corpo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023;

- la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo operatore;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gianfranco Tavella;

Dato atto che, ai sensi delle citate normative e in base a verifica effettuata in data odierna:

- il bene non è presente nel Mercato Elettronico realizzato da Consip;
- non sono attive convenzioni Consip per il bene in oggetto;
- non sono presenti convenzioni attive presso le centrali di committenza regionali;

Visto il preventivo di spesa prot.llo n. 25462 del 12/11/2024 del Dott. Michele Vianello P.IVA 04120450277 per la fornitura del supporto tecnico al processo di digitalizzazione dell'ente fino al 31/12/2025 e quantificata la necessità dell'ente in n. 25 ore al costo unitario di € 100,00 per un totale di € 2.500,00 + IVA di legge;

Visto il protocollo di legalità e la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse firmati digitalmente già agli atti d'ufficio;

Considerato rispondente al pubblico interesse e rispondente a esigenze di celerità e semplificazione, quindi, procedere all'acquisizione del bene tramite ordine diretto d'acquisto, in quanto l'importo totale della fornitura è quantificato in € 3.050,00 IVA inclusa;

Richiamate le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole:

- "L'impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine s'impegna a:
 - a comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e a trasmettere all'Ente elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
 - ad informare immediatamente l'Ente e la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto".
- "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto".

Dato atto che ai sensi della legge n. 136/2010 alla presente spesa è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara: CIG B641A24DDB

Attestato, ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del D.P.R. 62/2013, nonché dall'art. 16 del D.lgs 36/2023;

Dato atto che, nel rispetto dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL Dlgs 267/2000 e s.m.i., teso ad evitare i ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) **di affidare** al Dott. Michele Vianello P.IVA 04120450277 la fornitura di servizio di supporto tecnico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione dell'ente al costo di € 2.500,00 + IVA 22%;
- 2) **di impegnare** la somma di € 2.500,00 + IVA 22% nei confronti del Dott. Michele Vianello P.IVA 04120450277;
- 3) **di imputare** la somma impegnata di € 3.050,00 Iva compresa al cap. 312/0 "SPESE PER LA DIGITALIZZAZIONE FINANZIATE DAL PNRR MISURE 1.2/1.4.1 /1.4.3 E 1.4.4" competenza del bilancio 2025/2027 quale quota esigibile per l'anno 2025, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Mission e	Programm a	Titol o	Macroaggregat o	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
01081.03.0031200 0	01	08	01	03	U. 1.03.02.19.

- 4) **di dare atto** che il Dott. Michele Vianello P.IVA 04120450277 si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
- 5) **di stabilire**, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 6) **di dare comunicazione** al professionista:
 - dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
- 7) **di dare atto**, inoltre, che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dal D.Lgs. 33/2013;
- 8) **di puntualizzare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio *on-line*.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

ing. Gianfranco Tavella*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.